

ALLEGATO 4

5-03535 Centemero: Chiarimenti circa l'ambito applicativo dell'articolo 54 del TUIR ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa l'articolo 54 del TUIR che introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività, similmente a quanto avviene nella determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Sulla disposizione in argomento sussisterebbero dubbi interpretativi circa l'eventuale inclusione degli interessi maturati su un deposito bancario connesso all'attività professionale e, di conseguenza, la loro rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa.

A parere degli Interroganti, tenuto conto che tale incertezza interpretativa potrebbe avere un impatto significativo sulla determinazione delle basi imponibili per le imprese con conseguenze rilevanti in termini di compliance fiscale e pianificazione finanziaria, gli stessi chiedono di sapere « quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare al fine di chiarire l'ambito applicativo dell'articolo 54 del TUIR, in particolare con riferimento alla rilevanza, (ai fini, ndr) della determinazione del reddito d'impresa, degli interessi maturati su un deposito bancario connesso all'attività professionale ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

Giova ricordare che, nell'ambito di una più ampia revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo, con l'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, è stato interamente sostituito l'articolo 54 del TUIR, il quale, al comma 1, primo periodo, ora prevede che « Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra

tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V ».

Con tale disposizione è stato, pertanto, introdotto, nell'ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività, in virtù del quale qualunque somma percepita nello svolgimento dell'attività professionale e/o artistica nel periodo d'imposta è ricondotta alla categoria reddituale del lavoro autonomo.

Tanto premesso, la questione interpretativa prospettata riguarda il più generale tema del coordinamento tra il principio di onnicomprensività – sulla base del quale sono tassate, come reddito di lavoro autonomo, « tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica professionale (...) » – e le altre disposizioni tributarie che si rendono, comunque, applicabili al momento della percezione dei proventi riconducibili all'attività professionale (come nel caso degli interessi attivi bancari maturati sul conto corrente dedicato all'attività professionale).

Ciò posto, l'Agenzia delle entrate fa presente che, trattandosi di una modifica normativa di recente introduzione, cui si riconnettono delicate attività esecutive che implicano l'armonico coordinamento con altre disposizioni aventi dignità giuridica di norme speciali, il relativo nodo interpretativo è attualmente oggetto di mirati approfondimenti e sarà risolto in maniera sistematica nell'ambito di un prossimo documento di prassi.